

Regolamento del deposito

1. Ambito di applicazione

Il regolamento del deposito si applica, in aggiunta alle condizioni generali di VZ, ai valori di deposito dei suoi clienti (di seguito «cliente»), presi in consegna da VZ Banca di Deposito SA (di seguito «banca»).

2. Accettazione dei valori del deposito

La banca prende in consegna i seguenti valori del deposito:

- cartevalori di tutti i tipi, compresi i titoli contabili ai sensi della Legge sui titoli contabili (LTCO) e metalli preziosi per la custodia nel deposito aperto;
- investimenti sui mercati monetario e finanziario non cartolarizzati sotto forma di cartevalori, per la contabilizzazione e la gestione nel deposito aperto.

La banca può, senza indicarne i motivi, rifiutare l'accettazione di valori del deposito o pretenderne il ritiro.

3. Obbligo di diligenza della banca

La banca è tenuta a custodire, contabilizzare e gestire i valori del deposito del cliente con la diligenza usuale negli affari.

La banca può gestire un deposito per il quale siano previste soltanto la mera esecuzione o trasmissione di ordini del cliente («deposito execution only»). Tale ipotesi ricorre ogniqualvolta, per questo deposito, il cliente non sottoscrive con la banca anche un incarico scritto di gestione del patrimonio o di consulenza sugli investimenti.

In particolare, nel caso di un deposito execution only, la banca non esegue una verifica di opportunità e di adeguatezza delle transazioni e delle posizioni.

Il cliente riconosce che dalla contabilizzazione dei suoi valori del deposito non può derivare alcun diritto alla consulenza. La banca non è, in particolare, obbligata a sorvegliare i suoi investimenti e ad avvertirlo di eventuali rischi o sviluppi negativi. Allo stesso modo, la banca non è obbligata ad adottare decisioni in merito all'investimento o alla liquidazione dei valori patrimoniali nel deposito e a provvedere affinché esse vengano eseguite, nemmeno in situazioni particolari.

La banca non assume alcuna responsabilità per ritardi e danni da ciò risultanti (in particolare perdite di corso), i quali derivino da ordini del cliente rifiutati all'esito di verifiche del sistema o altrimenti erronei o non eseguiti tempestivamente per motivi tecnici, a condizione che la banca abbia usato la diligenza usuale negli affari.

4. Transazioni con valori del deposito

La banca è autorizzata ad accettare ordini del cliente per prodotti a rischio elevato (ad es. derivati, hedge funds) solamente dopo la stipula di un separato accordo o sulla base di un ordine individuale scritto. La banca può posticipare l'esecuzione di un ordine del cliente, ad esempio al fine di chiarire il contesto in base a prescrizioni regolamentari o tecniche. Il cliente prende atto che la banca, per regolamento, è obbligata a non eseguire l'ordine del cliente in presenza di indizi di abuso di mercato o di altro comportamento contrario alla legge.

Il cliente prende atto che in determinate circostanze i suoi ordini vengono eseguiti con ritardo, poiché fanno fede i giorni e gli orari di contrattazione presso le sedi di negoziazione nonché gli orari di servizio della banca. Le informazioni sugli orari di contrattazione sono pubblicate sul sito www.vermoegenszentrum.ch e il cliente può sempre ottenerne copia presso la banca.

La banca può, in ogni momento, escludere dalla negoziazione singole sedi di negoziazione, valori del deposito e valute, in particolare per motivi regolamentari o tecnici.

Il cliente prende atto che una sede di negoziazione può stornare una transazione eseguita. Tale decisione viene adottata autonomamente dalla sede di negoziazione e può avvenire, ad esempio, qualora, ad avviso della sede di negoziazione, si tratti di un errore di corrispondenza/transazione (mistrade).



Il cliente prende atto che, nel caso della rivendita diretta di valori del deposito, può verificarsi un rischio di sottocopertura, laddove l'acquisto precedente sia costituito da un mistrade. Da una siffatta sottocopertura può derivare una vendita allo scoperto. Il cliente riconosce che le vendite allo scoperto non sono consentite e che devono essere nuovamente coperte senza indugio. Qualora il cliente non osservi il proprio obbligo di copertura entro 24 ore o non sia reperibile, la banca è autorizzata a chiudere senz'altro tali posizioni a rischio del cliente.

Per il resto valgono gli usi delle sedi di negoziazione interessate o dei rispettivi emittenti e partner commerciali.

5. Forma della custodia

La banca è autorizzata a far custodire i valori del deposito a proprio nome, ma per conto e a rischio del cliente, presso un ufficio di deposito di terzi a propria scelta, in Svizzera o all'estero. In assenza di direttive contrarie, la banca è inoltre autorizzata a far custodire i valori del deposito per tipologia, in depositi cumulativi. Sono fatti salvi i valori del deposito che per loro natura o per altri motivi devono essere custoditi separatamente.

I valori del deposito possono anche essere registrati a nome del cliente. In caso di un ufficio di deposito esterno, il cliente accetta che all'ufficio di deposito esterno sia noto il suo nome.

In caso di custodia all'estero, i valori del deposito sono soggetti alle leggi e agli usi del luogo della custodia. Qualora la restituzione di tali valori del deposito custoditi all'estero o il trasferimento del ricavo della vendita sia reso complicato o impossibile alla banca dal diritto estero applicabile, la banca è unicamente tenuta a fornire al cliente un corrispondente diritto di restituzione risp. di pagamento, se lo stesso sussiste ed è trasmissibile.

6. Registrazione dei valori del deposito

La banca registra i valori del deposito nominativi di emittenti svizzeri presso il registro competente (ad es. libro delle azioni), qualora il cliente abbia rilasciato una corrispondente autorizzazione.

La banca può far registrare valori del deposito per i quali manchi una tale autorizzazione, per conto e a rischio del cliente, a nome di un terzo o a proprio nome, in particolare quando la registrazione a nome del cliente non è usuale o possibile.

7. Consegna e disposizione sui valori del deposito

Il cliente può disporre in qualsiasi momento dei valori del deposito ed esigere che gli siano consegnati, tenendo conto dei termini di consegna usuali. Sono fatte salve disposizioni imperative previste per legge, diritti di pegno, di ritenzione e altri diritti alla trattenuta della banca, nonché accordi contrattuali particolari, come ad es. in merito ai termini di disdetta. Il trasporto, nonché l'invio dei valori del deposito, viene effettuato per conto e a rischio del cliente.

8. Accrediti e addebiti

Accrediti e addebiti (capitale, utili, commissioni, spese, ecc.) sono effettuati, fatte salve altre direttive del cliente, sul conto conformemente alle disposizioni di contabilizzazione concordate. All'occorrenza, viene effettuata una conversione nella valuta in cui è tenuto il relativo conto. Modifiche delle istruzioni relative al conto dovranno essere pervenute alla banca al più tardi il quinto giorno lavorativo bancario prima della scadenza.

Gli accrediti sul conto del cliente presso la banca avvengono con riserva di ricezione. La banca è autorizzata ad annullare con effetto retroattivo, successivamente e senza limiti temporali, contabilizzazioni avvenute per errore o errate (accrediti e addebiti, compresi accrediti di interessi da essi derivanti). Lo stesso vale per lo storno di accrediti in caso di rimborsi autorizzati giudizialmente.

9. Spese di tenuta del deposito

Le spese di tenuta del deposito vengono prelevate conformemente al regolamento sulle commissioni della banca di volta in volta valide. Tutte le imposte (ad es. imposta sul valore aggiunto) e le altre tasse relative alla tenuta del deposito e alla custodia sono a carico del cliente, fatte salve disposizioni imperative previste per legge di diverso tenore. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto tutte le spese dovute in base al regolamento sulle commissioni, le imposte sopra citate e le altre tasse sostenute dalla banca nella sua attività per il cliente.

10. Gestione dei valori di deposito

In assenza di direttive particolari del cliente, la banca si occupa delle operazioni di gestione usuali, come:

- la riscossione di interessi, dividendi e capitali rimborsabili esigibili, nonché di altre distribuzioni;
- lo scambio e la riscossione di valori del deposito senza diritto di scelta del cliente (split, spin-off, ecc.).



In presenza di direttive particolari del cliente, sempre che esse siano pervenute tempestivamente alla banca, quest'ultima si occupa di ulteriori operazioni di gestione, come:

- esercizio di diritti di riscossione, conversione e opzione;
- esecuzione di conversioni;
- attuazione di direttive del cliente nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto, fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc.

Se i tempi lo permettono, di norma la banca informa il cliente in modo adeguato su avvenimenti imminenti e gli chiede di fornirle direttive in merito. Qualora le direttive del cliente non pervengano affatto o per tempo, la banca è autorizzata, ma non obbligata, ad agire a sua discrezione. Normalmente i diritti di riscossione non esercitati vengono venduti e le offerte di riacquisto, scambio e conversione non vengono accettate.

La banca non svolge alcuna attività di gestione, in particolare:

- nel caso di azioni nominative senza cedola, qualora l'indirizzo di recapito per i dividendi e le distribuzioni non sia intestato alla banca;
- per titoli ipotecari e polizze assicurative.

La banca, in via di principio, non assume alcun obbligo di informare il cliente sulle assemblee generali future. Inoltre, compete sostanzialmente al cliente far valere i propri diritti derivanti dai valori del deposito in procedimenti giudiziari, di insolvenza e simili e di ottenere le informazioni necessarie in proposito.

Per tutte le attività di gestione previste dalla presente cifra «Gestione dei valori di deposito», la banca si basa sulle indicazioni a sua disposizione provenienti dai mezzi d'informazione usuali nel settore. La banca può fare affidamento su tali indicazioni e non è obbligata a ottenere informazioni aggiuntive da fonti accessibili al pubblico o da fonti specializzate e a inoltrarle al cliente.

11. Obblighi di segnalazione e di notifica

Il cliente deve adempiere autonomamente a eventuali obblighi di segnalazione e di notifica nonché agli obblighi nei confronti di società, sedi di negoziazione, autorità o altri operatori del mercato (ad es. pubblicazione di partecipazioni, presentazione di un'offerta pubblica di acquisto), qualora acquisti, detenga, alieni valori del deposito ovvero concluda altri negozi giuridici in relazione agli stessi. Questo vale anche nel caso in cui i valori del deposito presso l'ufficio di deposito non siano registrati a nome del cliente. La banca non è obbligata ad avvertire il cliente dei suoi obblighi.

12. Elenco dei valori del deposito

La banca invia al cliente, almeno una volta l'anno, un elenco concernente il portafoglio dei valori del deposito contabilizzati nel deposito aperto. Su specifica richiesta del cliente, la banca allestisce ulteriori elenchi. Le valutazioni del contenuto del deposito si basano su corsi non vincolanti e su valori di corso provenienti da fonti d'informazione usuali in ambito bancario. La banca non si assume alcuna responsabilità per la correttezza della valutazione, nonché per le ulteriori informazioni relative ai valori contabilizzati.

13. Cancellazione di titoli non trasferibili in caso di disdetta della relazione commerciale

Dopo la disdetta della relazione commerciale la banca è autorizzata a cancellare i valori custoditi nel deposito del cliente che non siano più trasferibili e a trasferirli su un deposito intestato alla banca. La banca è autorizzata, ma non obbligata, a rivendicare a proprio nome tutti i diritti e le pretese derivanti dai titoli trasferiti e ad adottare tutte le misure da essa ritenute utili. Eventuali ricavi spettano al cliente, dedotti eventuali costi e spese risultanti a carico della banca.

14. Modifiche del regolamento del deposito

Il cliente dichiara di accettare che la banca possa modificare unilateralmente, in qualsiasi momento, il regolamento del deposito e che tali modifiche siano vincolanti anche per lui. La banca rende noto il regolamento del deposito in modo adeguato, e il cliente può ottenerne copia in ogni momento presso la banca.

